



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 80009210032

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 6 del 28.04.2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C n. 6 del 26.02.2013

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dalle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura, delle colture floro-vivaistiche, dei beni silvo pastorali a chiunque appartengano, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio naturale, dell'assetto ambientale e delle aree colturali a forte dominanza paesistica "aree coltivate a vite" nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.

ARTICOLO 2.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, la vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti municipali, agli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221 C.P.P., al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, ed alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della vigente legislazione.

ARTICOLO 3.

Al Sindaco spetta inoltre, nei casi di urgenza, la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi degli artt. n.7, 76 e 378 della Legge 20/03/1865 n.2248 nonché della vigente legislazione.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Capo I – del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

ARTICOLO 4.

E' proibito entrare o passare abusivamente senza stretta necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

E' comunque vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purchè non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta funghi.

ARTICOLO 5.

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 6

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita, per Legge o per aver ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario e/o del conduttore, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte e/o cosa dei fondi stessi.

ARTICOLO 7.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal passaggio temporaneo, non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta od espressamente determinata, né sarà consentito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per pedoni, inoltre se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, questi non potrà essere lasciato incustodito, infine è fatto divieto di ingombrare comunque il passaggio.

ARTICOLO 8.

Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo a richiesta degli agenti di Polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

ARTICOLO 9.

I fondi di proprietà comunale, sono soggetti alle norme contenute negli artt. precedenti relativamente ai fondi privati.

Capo II – gestione dei fondi, delle strade e delle stalle.

ARTICOLO 10.

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e

fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

ARTICOLO 11.

Gli abbruciamenti delle stoppie, l'accensione di fuochi e qualsiasi altra operazione con uso di fiamma libera, è soggetta alle norme e limitazioni di cui al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché dalle vigenti disposizioni regionali e statali. In tal senso vengono ribaditi i divieti e le procedure autorizzative di cui alla Legge Regionale 09/06/1994 n. 16, art. 7.

Nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco valgono le disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 47/75. Va comunque rispettato l'art. 7 della Legge Regionale 16/94 e la specifica autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

In presenza di particolari condizioni atmosferiche di pericolosità per l'accensione di fuochi, il Sindaco potrà emettere ordinanze di divieto di accensione, sentita la Commissione Agricoltura Comunale e l'Organo Forestale competente per territorio.

In base a quanto disposto dalla Legge 01/03/1975 n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato accendere fuochi, nonché procedere alle operazioni citate al II° comma.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e non, a distanza tale da creare pericolo a case, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

E' vietato accendere stoppie e/o altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (Comunali, Provinciali, ecc.) per evitare che il fumo prodotto dalla combustione impedisca la visibilità al transito.

E' vietato bruciare materiale non vegetale (compreso quello plastico).

ARTICOLO 12.

Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

ARTICOLO 13.

A norma dell'art. 632 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ARTICOLO 14.

I fossi di scolo su suolo privato, situati lungo le strade di qualsiasi specie, dovranno essere convenientemente mantenuti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e resi più profondi.

Il materiale che risulta dallo spurgo dei fossi temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso o sistemato a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro la fine della giornata lavorativa. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 15.

E' vietato apportare variazioni ai corsi delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatoi, fatte salve le concessioni autorizzate.

E' altresì fatto obbligo ai confinanti con i corsi d'acqua naturali non attivare interventi sui propri suoli che possano determinare ostacolo al libero deflusso delle acque o costituire indebolimento delle sponde naturali o delle arginature artificiali.

ARTICOLO 16.

E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali, effettuare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. I fondi confinanti con le strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali devono essere arati, senza arrecare danno alle strade, alle ripe ed ai fossi. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla sistemazione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 17.

I conduttori e chiunque imbratta con fango, terra e detriti le strade comunali, vicinali, consorziali ed interpoderali, è tenuto a ripulirle ed a rimuovere quanto lasciato dalle macchine agricole.

ARTICOLO 18.

I conduttori dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, di tagliare i rami delle piante che protendano oltre il ciglio della strada e di tagliare le piante che ostacolano la circolazione sulle strade comunali, vicinali, consorziali ed interpoderali ai mezzi agricoli di qualsiasi tipo. Non ottemperando a quanto sopra previsto, il Comune ha facoltà di notificare un'ordinanza di intervento al fine di:

- regolare le siepi vive
- di tagliare i rami delle piante
- di tagliare le piante

fissando un termine massimo, trascorso il quale il Comune può procedere all'intervento addebitando al proprietario i costi relativi.

In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 96.

E' inoltre vietata la recinzione di fondi che per qualsiasi motivo possano causare intralcio alla circolazione dei mezzi agricoli. La distanza delle recinzioni dal filo stradale non può essere inferiore a metri 3 ed essere tale da non ostacolare la visibilità al fine di garantire la sicurezza stradale.

Le recinzioni non sono comunque ammesse nelle aree agricole ad eccezione delle seguenti prescrizioni:

- aree agricole pertinenza di edifici esistenti o in progetto: sono considerate aree di pertinenza tutti quei lotti in area agricola adiacenti ad un lotto individuato nel PRGI come area residenziale edificata o edificabile.
- aree destinate all'allevamento di animali o alla coltivazione di colture altamente specializzate (ortocoltura, florovivaistica, ecc.)

Nelle zone agricole in cui sono ammesse le recinzioni dovranno essere a siepe o in legno con paletti orizzontali e verticali ancorati al terreno costituite da elementi semplici ed a giorno che consentano il passaggio di animali selvatici: l'altezza massima consentita è di m 1,70 e dovrà essere posta attenzione a non compromettere le visuali necessarie alla viabilità.

ARTICOLO 19.

E' proibito fertirrigare le colture: sia quelle per uso domestico che tutte le altre, con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride o inquinate e spandere nei campi, fanghi od altro materiale di risulta dalle pulizie di impianti di depurazione e simili.

E' altresì vietato spargere rifiuti, così come definiti dall'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006, quali ad esempio reflui domestici, pozzi neri, acque reflue industriali e fanghi di depurazione, sui terreni a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

Sono esclusi dal presente divieto i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (art. 185 comma e decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006).

ARTICOLO 20.

E' vietato effettuare impianti produttivi di qualsiasi genere nonché attività di deposito di materiale di qualunque tipo su spazi di proprietà del Comune salvo preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 21.

Tutte le stalle, secondo normativa vigente, devono essere fornite di idonea concimaia, costruita igienicamente, con canale raccoglitore affluente al pozzo nero e con pareti e fondo impermeabili per la tenuta dei liquidi. In centro abitato la concimaia deve essere costituita da vasca di contenimento impermeabile e a perfetta tenuta opportunamente dotata di coperchio. Sono escluse le lettiere permanenti relative alle stalle a stabulazione libera.

Chiunque tenga in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia per il deposito del letame ed a conservare la stessa in perfetto stato di funzionamento.

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere effettuate tra le ore 11,00 e le ore 14,00 e tra le ore 19,00 e le ore 07,00 dei giorni feriali. E' fatto divieto assoluto di svolgere le attività di cui al comma precedente nei giorni di sabato e festivi.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Nel centro abitato è vietata la concimazione degli orti e giardini con materiali cloacali o sostanze fetide, salvo procedere ad immediato internamento dei letami stessi, verificando di dare il minor disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.

All'esterno del centro abitato, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 10.00 alle ore 18.00, salvo interrimento delle sostanze entro 10 ore dallo spargimento. E' fatto divieto assoluto di svolgere le attività di cui al presente comma nei giorni di sabato e festivi. Oltre i 500 metri dal centro abitato, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste non viene regolamentata dal presente comma.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla immediata sospensione dell'attività.

Capo III – dell'appropriazione indebita dei prodotti.

ARTICOLO 22.

Con richiamo all'art. 626 del Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, spigolare, rastrellare, raccattare, raccogliere legna, anche secca, sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

L'eventuale permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

ARTICOLO 23.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati dagli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto quando il proprietario degli sciami, non li abbia inseguiti entro 02 (due) giorni, od abbia cessato durante 02 (due) giorni di inseguirli.

L'apicoltore che dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, se possibile, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle colture ed alle piante.

ARTICOLO 24.

I frutti caduti dalle piante anche se su terreni confinanti con le strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al conduttore del fondo su cui sono caduti.

Gli eventuali danni causati dai frutti caduti sono di responsabilità dei proprietari.

ARTICOLO 25.

Gli agenti di polizia municipale e/o gli incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare all'Ufficio di Polizia Municipale, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagranza di reato e/o che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt.707 e 708 del Codice Penale e/o che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollami e altri animali da reddito, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

TITOLO III

Capo I – Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

ARTICOLO 26.

In qualsiasi epoca dell'anno, nessuno può condurre animali, sia propri, sia altrui, a pascolare senza essere autorizzato con permesso scritto del proprietario o del conduttore del fondo e sentito il Sindaco. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti di polizia municipale. Nel solo caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del C. P.).

ARTICOLO 27.

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinata all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi forestali.

ARTICOLO 28.

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale, è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia.

ARTICOLO 29.

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ARTICOLO 30.

Coloro che transitano con mandrie e greggi, dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.

Capo II – Spostamento degli animali – Pascolo vagante.

ARTICOLO 31.

Il pascolo è regolato secondo i diritti ed i doveri del Codice Civile, con le limitazioni ed i divieti di cui alle “prescrizioni di Massima e Polizia Forestale”, vigenti nel luogo ed alle leggi regionali e statali emanate in materia. Sono, pertanto, vigenti i divieti della Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32, Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16 (art. 8 punto 3) e Legge 1 marzo 1974 n. 47 e ss.mm.ii. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843 – 924 – 925 del Codice Civile e del Codice della Strada e fatta salva l’adozione delle misure di spettanza dell’Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento dei danni e delle spese patite dall’Ente e dai privati. Legge 689 del 24.11.1981.

ARTICOLO 32.

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all’allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08/02/1954, nel quale, oltre all’indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

ARTICOLO 33.

I proprietari che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune di Mezzomerico, devono farne domanda al Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima della partenza dal luogo di abituale residenza, fatta salva l’urgenza dovuta a casi di forza maggiore per i quali la domanda va inoltrata almeno tre giorni prima.

Il Sindaco, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l’introduzione del bestiame ove non ostino motivi di Polizia Veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il bestiame da spostare.

Per i greggi di ovini e caprini, il Sindaco del Comune di partenza, provvede a trascrivere gli estremi dell’autorizzazione sul libretto previsto dall’art. 33 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n. 320 indicando altresì la via da percorrere, il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere la destinazione.

ARTICOLO 34.

Coloro che nel Comune di Mezzomerico concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a darne immediato avviso al Sindaco all'arrivo delle medesime.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

Capo I – Del trattamento degli animali.

AD INTEGRAZIONE DEL PRESENTE TITOLO SI RIMANDA AL “REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI” IN VIGORE PRESSO IL COMUNE DI MEZZOMERICO.

IN CASO DI CONTROVERSIA TRA IL SUDETTO REGOLAMENTO ED IL PRESENTE REGOLAMENTO VALE QUANTO ESPRESSO NEL “REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI”

ARTICOLO 35.

Con riferimento all'art. 727 del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia degli animali in locali o luoghi malsani ed inadatti.

La macellazione dovrà avvenire nei metodi dettati dal D.Lgs. 01/09/1998 n. 333.

La soppressione di un animale da affezione, se richiesta dal proprietario può essere eseguita solo da un Medico Veterinario e deve essere preceduta da anestesia profonda, per evitare ogni trauma e sofferenza (L.R. 34/93 e Regolamento di attuazione).

E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempra, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al 5° comma del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nel Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali.

ARTICOLO 36.

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 264 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e seguenti.

ARTICOLO 37.

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc.. Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio Provinciale competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi.

ARTICOLO 38.

Chiunque detiene un animale d'affezione (cane), a qualsiasi titolo, ne è direttamente responsabile e deve:

- 1- somministrare regolarmente idonei alimenti e lasciare acqua a disposizione;
- 2- garantire un ricovero adatto al cane tenuto all'aperto che deve potersi riparare in caso di condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, gelo, neve, ecc.)
- 3- consentire la possibilità di gioco e movimento. Se il cane è tenuto in uno spazio recintato deve disporre di almeno 08 (otto) metri quadrati e si devono assicurare buone condizioni di pulizia. Anche se è ammesso l'uso di cani per la guardia, non è permessa la catena, se non è mobile ed agganciata ad una fune di scorrimento lunga almeno 05 (cinque) metri, purché questo non sconfini nell'altrui proprietà privata o pubblica che sia. Ciò vale in particolare in presenza di strade private e/o pubbliche.
- 4- assicurare le cure in caso di malattia e prevenire le stesse con interventi vaccinali (artt. 03 e 04 L.R. 34/93).

Inoltre il proprietario è responsabile dell'identificazione elettronica dell'animale mediante applicazione di microchip, della custodia dell'animale e del controllo della sua riproduzione (L.R. n. 18 del 19 luglio 2004)

Questi obblighi si estendono ovviamente anche alle eventuali cucciolate. Queste ultime sono possibilmente da evitare se non si è sicuri di potervi provvedere.

Presso il domicilio si possono detenere fino ad un massimo di 05 (cinque) cani adulti (D.P.G.R. 4359/93 art. 6). Per un numero superiore bisogna richiedere l'autorizzazione al Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'ASR competente.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE.

Capo I – Macellazioni d'urgenza.

ARTICOLO 39.

Le macellazioni d'urgenza sono regolamentate dalle vigenti leggi sanitarie e veterinarie urgenti.

Capo II – Macellazioni private per uso familiare.

ARTICOLO 40.

I produttori agricoli che intendono destinare al ristretto ed esclusivo uso alimentare familiare parte del bestiame allevato in proprio, devono presentare domanda al Sindaco, il quale, previa approvazione del Servizio Veterinario dell'ASL, concede l'autorizzazione prevista.

ARTICOLO 41.

Gli animali devono essere macellati in un macello pubblico o privato autorizzato a spese del richiedente. E' tassativamente vietata la macellazione a domicilio nei casi non contemplati dalle precedenti disposizioni in materia di macellazioni d'urgenza, a meno che il produttore agricolo non disponga di un piccolo macello attrezzato ed autorizzato in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti in materia (locali privati di macellazione).

ARTICOLO 42.

L'autorizzazione per la macellazione ad uso familiare va concessa "una tantum", in relazione al consumo medio annuale pro-capite di carne ed indicativamente fino ad un massimo di 03 (tre) volte detto consumo, riportato dalle tabelle ISTAT – esempio: 02 SUINI GRASSI – 02 VITELLI – 05 OVICAPRINI.

ARTICOLO 43.

In deroga alle suddette disposizioni, considerato che la macellazione dei suini ingrassati nella propria azienda per la produzione di insaccati ad esclusivo uso familiare è da tempo una consuetudine e tradizione largamente diffusa in tutte le campagne piemontesi, è consentita la macellazione in azienda di un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare per la produzione di insaccati da destinarsi all'esclusivo autoconsumo. Permane tuttavia l'obbligo di sottoporre gli animali alla visita veterinaria prima e dopo la macellazione con il rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite di volta in volta dal veterinario in merito all'igiene di lavorazione delle carni macellate.

Capo III – Macellazioni clandestine.

ARTICOLO 44.

Particolare riguardo va posto nei confronti delle macellazioni eseguite senza alcuna autorizzazione e/o senza aver avvisato il veterinario ufficiale.

Le carni di animali macellati clandestinamente, sprovviste di bollo sanitario, devono essere considerate come carni sospette non atte al consumo e, pertanto, sequestrate e distrutte; si applicano inoltre le sanzioni previste dalle legislazioni vigenti.

ARTICOLO 45.

Il prelevamento di campioni per accertamenti relativi all'idoneità delle carni al consumo alimentare umano, di cui all'articolo precedente, anche nel caso di esito favorevole delle analisi di laboratorio, non è condizione sufficiente per la liberalizzazione commerciale delle stesse che devono essere comunque distrutte. L'esito sfavorevole delle analisi di laboratorio comporta invece la denuncia all'Autorità Giudiziaria poiché si prospetta il reato di attentato alla salute pubblica, perseguibile penalmente.

TITOLO VI

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI.

Capo I – Norme relative agli animali da reddito.

ARTICOLO 46.

Il responsabile dell'azienda agricola entro 20 (venti) giorni dall'inizio dell'attività, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario competente (art. 2, comma 2 DPR 317/96 così come modificato dal DPR 19.10.2000 n. 437 e s.m.i.)

Il responsabile dell'azienda comunica altresì entro 07 (sette) giorni al Servizio Veterinario competente la variazione dei dati aziendali oppure la cessazione dell'attività (art. 2, comma 6, normativa di cui al 1° comma).

Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del Servizio Veterinario competente e la sigla del responsabile del Servizio stesso (art. 3, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati (art. 3, comma 7, normativa di cui al 1° comma).

I registri e le informazioni di cui al presente articolo nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10 normativa di cui al 1° comma, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di 05 (cinque) anni (art. 3, comma 10, normativa di cui al 1° comma).

Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile (art. 6, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro:

- a)** trenta giorni dalla nascita per bovini e bufalini;
- b)** sessanta giorni dalla nascita per ovini e caprini;

L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;

c) sessanta giorni dalla nascita per i suini (art. 6, comma 2, normativa di cui al 1° comma. Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del presente Regolamento (art. 11, normativa di cui al 1° comma).

TITOLO VII

VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI.

Capo I

ARTICOLO 47.

Ai sensi della L. 09/12/1963 n.59 e s.m.i., i produttori agricoli singoli od associati, non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al R.D.L. 16/12/1926 n.2174 e s.m.i. per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura e/o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori. Per tutto quanto riguarda la suddetta vendita da parte dei produttori agricoli, si farà quindi riferimento alla succitata L. 59/63 e s.m.i. e al D.Lgst. n. 228 del 18.05.2001 art. 4.

TITOLO VIII

Capo I – Uso del territorio – Tutela ambientale.

ARTICOLO 48.

Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, anche temporaneamente, sul suolo e nel suolo.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al CAPO I del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui al precedente comma è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al 1° comma sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ARTICOLO 49.

E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti e scaturigini naturali o modificarne le condizioni naturali.

E' altresì vietato inquinare sorgenti scaturigini con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti.

E' istituita un'area di tutela assoluta per sorgenti e scaturigini naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere; tale area comprende una circonferenza di almeno 10 (dieci) metri di raggio attorno alla testa della sorgente o della scaturigine ed altresì una fascia di 10 (dieci) metri per lato lungo l'asta di deflusso naturale delle acque.

Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente o della scaturigine naturale.

Capo II – Utilizzo veicoli a motore.

ARTICOLO 50.

Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada su tutto il territorio comunale è vietato compiere con qualsiasi tipo di veicolo a motore percorsi fuori dalle strade. E' vietato inoltre esercitare attività agonistiche sulle strade vicinali, interpoderali e comunali.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L. 157/92 e L.R. 70/96.

Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nelle opere idraulico – forestale, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

Capo III – Tutela della flora spontanea.

ARTICOLO 51.

La cotica erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni, non possono essere asportati, trasportati e commercializzati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

La vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta.

Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo, comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, il Comune o la Provincia promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

Gli interventi di bonifica agraria che prevedono asportazioni di materiale non destinato alla vendita sono soggetti a presentazione di SCIA.

Qualora dall'intervento di bonifica si ottengono materiali inerti destinati alla commercializzazione si rammenta che dovrà essere prodotta domanda e congrua documentazione ai sensi della L.R.69/78 (coltivazione di cave e torbiere) e successive modifiche e Legge Regionale n. 44 del 28.4.2000.

ARTICOLO 52.

La commercializzazione delle specie tutelate ai sensi della L.R. 32/82, è ammessa nei limiti di cui all'art. 33 della medesima Legge.

Sono vietate, la raccolta, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 32/82, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. 32/82.

Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 05 (cinque) esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo, saranno resi noti ed aggiornati a mezzo di manifesti da affiggersi all'albo pretorio e di cartelli posti nelle zone da tutelare.

ARTICOLO 53.

I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

ARTICOLO 54.

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26/05/1932 n.772, non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge Regionale 32/82, è soggetta alle disposizioni della Legge 06/01/1931 n. 99, previa autorizzazione del Sindaco e nei quantitativi indicati nel Regio Decreto di cui sopra.

Capo IV – Raccolta dei prodotti del sottobosco.

ARTICOLO 55.

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a)* i funghi epigei anche non commestibili;
- b)* i muschi;
- c)* le fragole;
- d)* i lamponi.

ARTICOLO 56.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Funghi:

- a)* le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad un massimo di 15 (quindici) esemplari complessivamente;

b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

c) la specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.

- Muschi: Kg. 0.300;

- Fragole: Kg. 0.500;

- Lamponi: Kg. 1.000;

Quanto sopra, salvo divieto del proprietario e/o possessore a qualsiasi tipo del fondo, espresso con la recinzione del fondo e/o con l'apposizione di cartelli indicatori.

I cartelli recanti la scritta "Raccolta funghi riservata" oppure "Proprietà privata divieto di accesso" oppure "Fondo chiuso divieto di accesso", devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 1.50 e non superiore a mt. 3.00 e ad una distanza l'uno dall'altro tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili i due contigui.

ARTICOLO 57.

La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15 della L.R. 32/82.

E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro compromettendo il normale sviluppo.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Ad esclusione delle specie vegetali a protezione assoluta di cui al 1° comma dell'art. 15 della L.R. 32/82, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro famigliari.

ARTICOLO 58.

Il Sindaco qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare i residenti per i quali costituisce fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 57, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, le rane ed i molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.

Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.

E' consentita la vendita di specie tutelate, dal presente regolamento, provenienti da colture o allevamenti, nonché giardini ed orti botanici.

Tali prodotti se posti in vendita, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante le varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate, dal presente regolamento, raccolte con regolare autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Capo V – Tutela di alcune specie di fauna inferiore.

ARTICOLO 59.

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.

E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salvo le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari di Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tale specie. Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acuilonia, Formica polyctena.

ARTICOLO 60.

E' vietata nel territorio comunale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura il trasporto ed il commercio di rospi.

ARTICOLO 61.

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.

In deroga al comma precedente il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra, devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

ARTICOLO 62.

E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (Astacus astacus e Austroptamobius pallipes).

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie animali.

Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

ARTICOLO 63.

E' vietato l'impiego nella pratica agricola di insetticidi e di altri prodotti dannosi per gli insetti pronubi (api, bombi, ecc.) durante il periodo di fioritura delle piante arboree coltivate fatte salve eventuali disposizioni legislative per la lotta obbligatoria contro i parassiti.

TITOLO IX

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE.

Capo I – Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo.

ARTICOLO 64.

E' proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune ed ai privati nonché le colture.

ARTICOLO 65.

Con richiamo alla legge forestale di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 e relativo regolamento R.D. 16/05/1926 n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché all'art. 635 del Codice Penale, gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune come ad esempio defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, ecc.

Capo II – Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

ARTICOLO 66.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di boschi e di fondi, denunciare all'Autorità comunale che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte la comparsa di insetti nocivi, crittogame o comunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili.

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni od altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Chiunque può comunicare la sospetta presenza della flavescenza dorata della vite al Comune.

Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 32442 del 31.05.2000 i conduttori di vigneti devono attenersi al piano operativo deliberato annualmente dalla Regione Piemonte con proprio decreto e seguire scrupolosamente le norme previste dal piano stesso e le informative dell'Associazione de "Le Colline Novaresi" e de "I Vignaioli Piemontesi"

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 32442/2000 gli inadempienti vengono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del Codice Penale che stabilisce:
"CHIUNQUE CAGIONA LA DIFFUSIONE DI UNA MALATTIA ALLE PIANTE O AGLI ANIMALI, PERICOLOSA ALL'ECONOMIA RURALE E FORESTALE, OVVERO AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DELLA NAZIONE, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI.

SE LA DIFFUSIONE AVVIENE PER COLPA, LA PENA E' DELLA MULTA DA € 103,29 AD € 2.065,83"

ARTICOLO 67.

E' fatto obbligo a chi effettua disinfestazione a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "TERRENO AVVELENATO".

Al fine di evitare la propagazione delle nottue e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente, essere distrutti entro il 1° aprile.

Nel caso di accertata e riconosciuta presenza di “Diabrotica del mais” è obbligatorio attenersi a quanto previsto dal D.M. 21.8.2001 e s.m.i.

E’ vietato trattare le colture con prodotti non registrati o usarli per colture diverse da quelle per le quali avevano ottenuto l’autorizzazione.

Si devono scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza (intervallo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento ed il raccolto).

[Nelle aree verdi annesse a case, villette, stabili, è vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante l'impiego di diserbanti o sostanze chimiche.](#)

ARTICOLO 68.

Nei terreni non soggetti a coltura agraria è vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea. E’ tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle cosiddette “erbe mangerecce” o “da insalata” anche se operate in zone dichiarate protette.

E’ consentita la raccolta di fibri spontanei per uso personale, limitatamente al numero indicato per ciascuna specie.

ARTICOLO 69.

E’ fatto obbligo a chiunque trasporti o commerci “Alberi di Natale” anche se isolati, di munirsi dello speciale permesso e contrassegno da allegare agli stessi, rilasciato annualmente dal Corpo Forestale dello Stato. Le eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, saranno punite ai sensi delle Leggi vigenti e comportano il sequestro della merce.

TITOLO X

NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

Capo I – Disposizioni generali.

ARTICOLO 70.

La prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi sono affidati al Corpo Forestale che si avvale del personale appartenente al corpo stesso, di quello delle Squadre Antincendio Volontarie, dei Vigili del Fuoco e di quello Regionale formato dalle guardie di Polizia Locale e Rurale nonché dalla Protezione Civile.

Nelle zone boschive è consentita l’accensione di fuochi solo con le limitazioni previste dalla L.R. 9-6-94 n. 16.

ARTICOLO 71.

Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

ARTICOLO 72.

Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito, è obbligato a segnalarlo immediatamente al responsabile delle squadre antincendio oppure alla più vicina stazione del corpo forestale dello stato, dei vigili del fuoco o degli altri corpi di polizia in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

ARTICOLO 73.

Per quanto riguarda divieti, deroghe, cautele e modalità in genere, dell'accensione del fuoco nei boschi, si fa riferimento alla L.R. 09/06/1994 n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XI

NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI.

Capo I – Disposizioni generali.

ARTICOLO 74.

Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia e altro materiale infiammabile è rigorosamente vietato fumare.

ARTICOLO 75.

I locali destinati a deposito di carburanti devono essere costruiti rispettando le norme di Legge che regolano la materia. E' comunque fatto obbligo, in ogni caso, di disporre di almeno un estintore adatto per fuochi di liquidi infiammabili (classe B).

ARTICOLO 76.

Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli, devono essere osservate le Leggi di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 77.

Chiunque, in caso di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio, al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

ARTICOLO 78.

Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle Leggi di P.S. 18/06/1931 n. 773, del regolamento approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31/07/1934 (G.U. 26/09/1934 n. 228) e 12/05/1937 (G.U. 24/06/1937 n. 145) contenenti "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali".

TITOLO XII

NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI.

Capo I – Ulteriori disposizioni sui tagli di piante – Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate.

ARTICOLO 79.

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorrerebbe provvedere all'abbattimento per misura di tutela a giudizio del Corpo Forestale.

ARTICOLO 80.

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore.

ARTICOLO 81.

Le modalità da seguire per l'effettuazione dei tagli boschivi nelle varie fattispecie in cui è prescritto il rilascio di specifica autorizzazione sono regolate dalla L.R. n. 04/2009.

ARTICOLO 82.

Si ricordano le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni di Legge sulle opere idrauliche 25/07/1904 n. 523, riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

- a) Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di mt. 9 (nove) dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, per i rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- b) Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del Servizio Regionale OO.PP. e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza di mt. 100 (cento) dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 lettera C, della Legge 25/07/1904 n. 523.

ARTICOLO 83.

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune, si osserveranno le norme del regolamento previsto dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 26/02/1928 n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16/05/1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per la Provincia.

ARTICOLO 84.

E' facoltà del Sindaco, disporre obblighi o abbattimenti per motivi di pubblica salute o incolumità, con oneri e responsabilità a carico del proprietario dei soggetti vegetali interessati.

Nei boschi cedui di ontano, nocciolo, citiso, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

Dal taglio dovranno essere rispettate almeno il numero di matricine fissato dal D.G.R. n. 66-884 del 18/09/2000.

Le utilizzazioni boschive dovranno avvenire in conformità alla L.R. n. 04/2009.

ARTICOLO 85.

Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 della L.R. 20/89 in materia di tutela ambientale e agli artt. 6 e 20 della L.R. 04/2009 in materia di gestione del patrimonio forestale.

Capo II – Norme inerenti la piantumazione di alberi.

ARTICOLO 86.

Per la messa a dimora di piante, all'esterno della perimetrazione del PRGC, dovranno essere osservate le seguenti distanze tenendo presente che per albero si considererà la base esterna del tronco al momento della piantagione:

- a) Metri 10 per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad un'altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i platani, i pioppi e simili.
- b) Metri 3 per gli alberi di non alto fusto o capitozzati. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad un'altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.
- c) Metri 3 per gli alberi di alto fusto dal ciglio delle strade comunali. Lungo le strade di campagna poderali e vicinali, a confine con altre proprietà, le piantagioni di qualsiasi tipo debbono essere tenute ad una distanza di metri 6 dal ciglio della strada stessa.
- d) Metri 1,50 per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo.

I vivai delle piante di cui al presente articolo debbono essere collocati a distanza non inferiore a metri tre dei confini.

La distanza deve essere non inferiore a metri uno e mezzo lungo le strade di campagna a confine e lungo le strade comunali.

I vivai di pioppi e simili devono comunque essere arretrati dopo tre anni a dieci metri dal confine.

ARTICOLO 87.

Gli alberi ed arbusti nati spontaneamente all'interno delle distanze di rispetto, sia di terreni coltivati che abbandonati, dovranno essere tagliati a cura del proprietario su istanza della parte confinante e dell'ente proprietario della strada o del fosso, nel rispetto delle leggi e procedure vigenti al momento del contenzioso.

Quale norma transitoria relativa ai soggetti arborei ed arbustivi già collocati a dimora all'entrata in vigore del presente regolamento, varrà la regola dell'obbligo di taglio in conformità del turno, diradamento o maturità economica calcolati secondo le locali "prescrizioni di massima e Polizia Forestale" o criteri silvo-colturali.

ARTICOLO 88.

Sono comunque consentite deroghe, relativamente alle distanze dai confini in presenza di accordo scritto, in tal senso, tra le parti confinanti.

ARTICOLO 89.

Il vicino può esigere che vengano tagliati i rami degli alberi che si protendano sul suo fondo e può tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

Capo III – Individuazione aree colturali tutelate.

ARTICOLO 90 – AREE COLTURALI A FORTE DOMINANZA PAESISTICA.

Si definiscono “aree colturali a forte dominanza paesistica” le aree agricole la cui coltivazione a vite ha costituito e costituisce un fattore caratterizzante il paesaggio, nonché le aree agricole recuperate alla coltivazione della vite in forza delle autorizzazioni a reimpianti e/o nuovi impianti ai sensi delle vigenti normative di settore.

Tali aree sono inedificabili ed inoltre non sono ammesse aree incolte o coltivazioni di alberi di alto fusto entro una fascia pari a mt. 12 (dodici) dalla vigna ed in ogni caso pari all'altezza dell'albero.

Nel caso di nuovi impianti o reimpianti a vite il proprietario deve cercare di recuperare quanto più possibile vigneti abbandonati o terreni dove sorgevano già vigneti successivamente estirpati, cercando di salvaguardare le aree boscate presenti sul territorio.

I possessori dei terreni coltivati a vigneto devono provvedere affinché vengano praticate le ordinarie pratiche agricole che questa coltura necessita, oppure in alternativa ricorrere all'estirpazione delle piante previa comunicazione allo SDA di competenza. Infatti l'abbandono della coltivazione di un vigneto comporta in primo luogo danni economici relativi alla perdita dei diritti di reimpianto e alla conseguente riduzione della pratica viticola sul territorio. Inoltre i vigneti abbandonati e destinati a diventare gerbidi costituiscono un pericolo per la sanità delle colture, costituendo un potenziale focolaio delle principali patologie che interessano la vite (black rot, metcalfa, oidio, peronospora, fillossera e Flavescenza Dorata, ecc.)

Il Comune ha facoltà di notificare a chi lascia un vigneto incolto un'ordinanza di estirpo, fissando un termine massimo, trascorso il quale il Comune può procedere all'estirpo addebitando al proprietario i costi relativi.

In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 96.

Per quanto concerne estirpazioni, reimpianti e nuovi impianti di vigneti, valgono le vigenti normative di settore.

ARTICOLO 91 – AREE BOScate.

Si definiscono aree boscate quelle di estensione pari ad almeno 2.000 metri quadrati, ricoperte con vegetazione arborea ed arbustiva avente area d'insidenza delle chiome maggiore del 20% (definizione IFNI Inventario Forestale Nazionale Italiano), compreso quelle distrutte, danneggiate o temporaneamente prive di vegetazione per effetto di calamità naturali o intervento dell'uomo.

Tutte le aree boscate sono sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 490/29.10.1999 e possono essere trasformate in altra qualità di coltura unicamente previo conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 03/04/1989 n. 20.

Il bosco può essere sostituito unicamente con colture a forte dominanza paesistica (vite) nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (PTR). Può essere previsto il reimpianto boschivo.

La sostituzione delle colture a bosco deve comunque essere autorizzata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/89.

Tale prescrizione deve essere estesa anche alle aree incolte intercluse e confinanti.

A tutela delle aree boscate e di rimboschimento non sono ammessi a confine terreni incolti e improduttivi.

E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto aventi valore ambientale (D.Lgst. 490/99 e L. 431/85) senza il preventivo nullaosta dell'Ente preposto alla tutela e la successiva autorizzazione comunale.

Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi di cui all'art. 12 della L.R. 20/89.

Non è richiesta autorizzazione per l'abbattimento di piante coltivate sui terreni già a seminativo a norme dei Regolamenti CE 2080/91 e seguenti.

Capo IV – Ordinanze sindacali.

ARTICOLO 92.

Il rispetto delle distanze è assicurata mediante vigilanza del personale comunale a ciò preposto. Eventuali abusi saranno sanzionati previa ordinanza di taglio di piante (ove possibile) o di reimpianto a distanza regolamentare.

Tali operazioni dovranno rispettare le regole agronomiche finalizzate al recupero della pianta e ad un suo efficace utilizzo.

L'emissione dell'ordinanza sarà regolata dal D.Lgst.vo 267/2000 e s.m.i.

TITOLO XIII

NORME INERENTI L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRESIDII SANITARI.

ARTICOLO 93.

Il commercio dei presidi sanitari è disciplinato dalle Leggi vigenti in materia. Potranno essere acquistati solo prodotti registrati e/o prodotti presso rivenditori autorizzati.

ARTICOLO 94.

Non sono consentiti di norma trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei, salvo deroghe autorizzate da Provincia e Regione.

Le condizioni meteorologiche durante i trattamenti, devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare. Pertanto i trattamenti sono vietati in presenza di vento, di pioggia.

Al fine di tutelare gli insetti pronubi nei periodi di fioritura delle piante, i trattamenti insetticidi sui vigneti devono sempre essere effettuati previa eliminazione (tramite sfalcio e appassimento o asportazione) di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti e naturalmente, in assenza di vento.

E' vietata la contaminazione di abitazioni, colture vicine, pozzi e corsi d'acqua.

Il campo trattato dovrà essere opportunamente segnalato.

ARTICOLO 95 – TUTELA FITOSANITARIA.

L'Amministrazione Comunale favorisce, in particolare per le coltivazioni della vite, il servizio di difesa e tutela fitosanitaria delle produzioni agricole che ha tra le proprie finalità l'individuazione delle forme più corrette di intervento volte a diminuire l'impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari e la maggiore eliminazione dei residui.

TITOLO XIV

SANZIONI.

ARTICOLO 96.

Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o sanzionato da norme speciali, da Leggi e Regolamenti dello Stato e della Regione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgst.vo 267/00 come modificato dall'art. 16 della L. 3/16.01.2003.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981 n. 689.

Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dal citato articolo, nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi della L. 689/1981, come disposto dalla Circolare Ministero Interno prot. n. 15900/288/1bis/L.142/11 del 14/03/2003.

TITOLO XV

NORME TRANSITORIE.

ARTICOLO 97 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, previa ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi ed abroga tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1	pag. 2
ARTICOLO 2	pag. 2
ARTICOLO 3	pag. 2

TITOLO II – NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I – DEL PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE

ARTICOLO 4	pag. 2
ARTICOLO 5	pag. 3
ARTICOLO 6	pag. 3
ARTICOLO 7	pag. 3
ARTICOLO 8	pag. 3
ARTICOLO 9	pag. 3

CAPO II – GESTIONE DEI FONDI,DELLE STRADE E DELLE STALLE

ARTICOLO 10	pag. 3
ARTICOLO 11	pag. 4
ARTICOLO 12	pag. 4
ARTICOLO 13	pag. 4
ARTICOLO 14	pag. 5
ARTICOLO 15	pag. 5
ARTICOLO 16	pag. 5
ARTICOLO 17	pag. 5
ARTICOLO 18	pag. 5
ARTICOLO 19	pag. 6
ARTICOLO 20	pag. 6
ARTICOLO 21	pag. 6

CAPO III – DELL' APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI

ARTICOLO 22	pag. 7
ARTICOLO 23	pag. 7
ARTICOLO 24	pag. 8
ARTICOLO 25	pag. 8

TITOLO III

CAPO I – DEL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI

ARTICOLO 26	pag. 8
ARTICOLO 27	pag. 8
ARTICOLO 28	pag. 8
ARTICOLO 29	pag. 9
ARTICOLO 30	pag. 9

CAPO II – SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI – PASCOLO VAGANTE

ARTICOLO 31	pag. 9
ARTICOLO 32	pag. 9
ARTICOLO 33	pag. 9
ARTICOLO 34	pag. 10

TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE ANIMALI

CAPO I – DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 35	pag. 10
ARTICOLO 36	pag. 11
ARTICOLO 37	pag. 11
ARTICOLO 38	pag. 11

TITOLO V – DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE

CAPO I – MACELLAZIONI D'URGENZA

ARTICOLO 39	pag. 11
-------------------	---------

CAPO II – MACELLAZIONI PRIVATE PER USO FAMILIARE	
ARTICOLO 40	pag. 12
ARTICOLO 41	pag. 12
ARTICOLO 42	pag. 12
ARTICOLO 43	pag. 12
CAPO III – MACELLAZIONI CLANDESTINE	
ARTICOLO 44	pag. 12
ARTICOLO 45	pag. 13
TITOLO VI – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI ANIMALI	
CAPO I – NORME RELATIVE AGLI ANIMALI DA REDDITO	
ARTICOLO 46	pag. 13
TITOLO VII – VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI	
CAPO I	
ARTICOLO 47	pag. 14
TITOLO VIII	
CAPO I – USO DEL TERRITORIO – TUTELA AMBIENTALE	
ARTICOLO 48	pag. 14
ARTICOLO 49	pag. 14
CAPO II – UTILIZZO VEICOLI A MOTORE	
ARTICOLO 50	pag. 15
CAPO III – TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA	
ARTICOLO 51	pag. 15
ARTICOLO 52	pag. 16
ARTICOLO 53	pag. 16
ARTICOLO 54	pag. 16
CAPO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	
ARTICOLO 55	pag. 16
ARTICOLO 56	pag. 16
ARTICOLO 57	pag. 17
ARTICOLO 58	pag. 17
CAPO V – TUTELA DI ALCUNE SPECIE DI FAUNA INFERIORE	
ARTICOLO 59	pag. 17
ARTICOLO 60	pag. 18
ARTICOLO 61	pag. 18
ARTICOLO 62	pag. 18
ARTICOLO 63	pag. 18
TITOLO IX – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE	
CAPO I – DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI E DALL’UOMO	
ARTICOLO 64	pag. 18
ARTICOLO 65	pag. 19
CAPO II – DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI E VEGETALI DELLE PIANTE	
ARTICOLO 66	pag. 19
ARTICOLO 67	pag. 19
ARTICOLO 68	pag. 20
ARTICOLO 69	pag. 20
TITOLO X – NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
ARTICOLO 70	pag. 20
ARTICOLO 71	pag. 20
ARTICOLO 72	pag. 20
ARTICOLO 73	pag. 21
TITOLO XI – NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
ARTICOLO 74	pag. 21

ARTICOLO 75	pag. 21
ARTICOLO 76	pag. 21
ARTICOLO 77	pag. 21
ARTICOLO 78	pag. 21

TITOLO XII – NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI

CAPO I – ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI TAGLI DI PIANTE – TAGLI BOSCHIVI NEI TERRITORI NON SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO O NON ISTITUITI O

INDIVIDUATI QUALI PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI O AREE ATTREZZATE

ARTICOLO 79.....	pag. 22
ARTICOLO 80.....	pag. 22
ARTICOLO 81.....	pag. 22
ARTICOLO 82.....	pag. 22
ARTICOLO 83.....	pag. 23
ARTICOLO 84.....	pag. 23
ARTICOLO 85.....	pag. 23

CAPO II – NORME INERENTI LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI

ARTICOLO 86.....	pag. 23
ARTICOLO 87.....	pag. 24
ARTICOLO 88.....	pag. 24
ARTICOLO 89.....	pag. 24

CAPO III – INDIVIDUAZIONE AREE COLTURALI TUTELATE

ARTICOLO 90 – AREE COLTURALI A FORTE DOMINANZA PAESISTICA.....	pag. 24
ARTICOLO 91 – AREE BOSCHATE.....	pag. 25

CAPO IV – ORDINANZE SINDACALI

ARTICOLO 92.....	pag. 24
------------------	---------

TITOLO XIII – NORME INERENTI L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI

ARTICOLO 93.....	pag. 26
ARTICOLO 94	pag. 26
ARTICOLO 95 – TUTELA FITOSANITARIA.....	pag. 26

TITOLO XIV – SANZIONI

ARTICOLO 96	pag. 26
-------------------	---------

TITOLO XV – NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 97 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag. 27
---	---------